

Avvocato Elena Dus
Via Bastia Vecchia, 26- 31033 Castelfranco Veneto
tel.: 337.1003255 | fax: 0422.1839036
e-mail: edus@scuadra.it

TRIBUNALE DI TREVISO

– SEZIONE LAVORO –

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Promosso da: PROF. DANIELE NICOLA MANZO (C.F. MNZDLN80N09E974H), nato il 09.10.1980 a Marsala (Trapani), ed ivi residente in via Trapani n. 234, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Elena Dus (C.F.: DSULNE85H64M089S) del Foro di Treviso, presso lo Studio della quale, in Castelfranco Veneto (TV), via Bastia Vecchia n. 26, elegge domicilio, dichiarando il predetto Procuratore di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti

fax: 0422.1839036

pec: elenadus@pec.ordineavvocatitrevise.it

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*

In punto:

- accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti relativi al terzo, quarto e quinto turno di nomina per l'assegnazione degli incarichi di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 (docc. nn. 1a e 1b, 2a e 2b, 3a e 3b) dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso di seguito denominato anche solo “UST”, con cui il predetto Ufficio ha individuato, per la classe di concorso A047 “Scienze matematiche applicate”, prima la Prof.ssa Elisa Leone, poi il Prof. Valter Favero e poi la Prof.ssa Michela Maria De Cosmo quali destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato da Graduatorie Provinciali per le Supplenze, in seguito denominate anche solo “GPS”, di cui all'art. 2, comma 5 lettere a) e b), dell'Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2024 n. 88, (doc. n. 4) nella sede assegnata per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (Treviso), in seguito all'esito del terzo, quarto e quinto turno di nomina da procedura algoritmica;
- accertamento del diritto del Ricorrente a vedersi assegnata la predetta sede/cattedra, oggetto di preferenza espressa dallo stesso, che residuava all'esito del primo turno di nomina (doc. 6a e 6b), a seguito di procedura informatizzata e disponibile anche all'esito del secondo (doc. n. 5a e 5b), terzo e quarto turno di nomina (v. docc. 1a, 1b, 2a, 2b), con attribuzione illegittima della medesima sede/cattedra al quinto turno di nomina (cfr. docc. n. 3a e 3b);



- riconoscimento di tutti gli effetti giuridici ed economici quali l'attribuzione di 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Treviso, per la Classe di Concorso A047 "Scienze matematiche applicate" e le mensilità spettanti dal 20 settembre 2024 al 31 agosto 2025, dedotto quanto percepito per incarichi brevi e saltuari assegnati al Ricorrente, la tredicesima mensilità, il computo ai fini del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che avrebbe prodotto la nomina in favore del Ricorrente;
- condanna del Resistente al risarcimento di tutti i danni conseguenti, come da conclusioni del presente atto;
- riconoscimento in favore del Ricorrente della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/2025.

Il Ricorrente espone quanto segue.

IN FATTO

- Il Prof. Daniele Nicola Manzo, docente della scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio presso l'Istituto "Città della Vittoria" di Vittorio Veneto (TV) risulta inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in seguito denominate anche solo "GPS") a pieno titolo per la classe di concorso A047 per l'insegnamento di Scienze matematiche applicate negli Istituti Superiori di secondo grado.
- In seguito alla riapertura delle graduatorie suddette per il biennio 2024/2026, in data 5 giugno 2024 il Ricorrente presentava regolare domanda di rinnovo del suo inserimento nelle citate GPS (doc. n. 8), nelle quali veniva posizionato correttamente con il riconoscimento dei propri punteggi di servizio e degli altri titoli **in seconda fascia alla posizione n. 280 con 60,5 punti**, come risulta dalla pubblicazione ufficiale delle graduatorie da parte dell'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale di Treviso del 6 settembre 2024 (doc. n. 7).
- Il Ricorrente, in data 5 agosto 2024, secondo il dettato degli artt. 7 e 12 dell'O. M. n. 88/2024 (cfr. doc. n. 4), procedeva all'inserimento, per ciascuna delle classi di concorso per cui ha titolo per l'insegnamento, delle sedi di preferenza site nell'ambito territoriale di Treviso dove avrebbe voluto svolgere l'attività di docenza per l'anno scolastico 2024/25 per le chiamate da GPS ai fini del conferimento delle supplenze. Tra le preferenze inseriva anche l'Istituto di Istruzione Superiore "Marco Fanno" di Conegliano (TV) e proprio per l'insegnamento di "Scienze matematiche applicate" (doc. n. 9).



- Per effetto della procedura informatica detta “Algoritmo”, come disposto dalla predetta Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (cfr. doc. n. 4), gli doveva essere assegnata quindi la sede di servizio sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse.
- **All’esito del primo turno di nomina** (cfr. docc. n. 6a e 6b), a seguito di rinuncia della Prof.ssa Ianniello Maria che occupa la posizione n. 893 nelle GPS con 25,5 punti e presumibilmente titolare di riserva, residuava una cattedra annuale (cioè fino al 31/08/2025) per l’insegnamento di Scienze matematiche applicate presso l’Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (Treviso), **scuola che il Ricorrente aveva indicato come preferenza nella domanda per gli incarichi di supplenza da GPS** (cfr. doc. n. 9).
- Al secondo turno di nomina la predetta cattedra veniva assegnata alla docente Luana Grazia Cassarà, che occupa la posizione n. 172 nelle GPS con 77,5 punti (cfr. docc. n. 5a e 5b), che tuttavia rinunciava all’incarico, e pertanto la cattedra annuale presso l’Istituto “Marco Fanno” di Conegliano (TV) sarebbe risultata ancora disponibile.
- Al terzo turno di nomina, come si rileva dal provvedimento dell’UST (cfr. docc. 1a e 1b), la cattedra *de qua* veniva assegnata alla docente Elisa Leone, **che non aveva alcun titolo di riserva e che ricopriva la posizione n. 290 in GPS con 60 punti, ben dieci posizioni indietro rispetto al ricorrente**, la quale tuttavia non si presentava nella sede di servizio risultando rinunciataria.
- Residuava, pertanto, ancora la cattedra annuale *de qua* presso l’Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (TV) **che, in quarta chiamata dell’Algoritmo, a seguito di provvedimento dell’UST (cfr. docc. 2a e 2b), veniva assegnata al prof. Valter Favero, senza alcun titolo di riserva**, e che rinunciava all’incarico.
- Residuava, pertanto, ancora la cattedra *de qua* presso l’Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (TV) che, **in quinta chiamata dell’Algoritmo veniva assegnata alla prof.ssa Michela Maria De Cosmo che presumibilmente non ha alcun titolo di riserva, anche se nulla veniva risposto (doc. n. 10) in proposito dall’UST di Treviso in seguito a richiesta di accesso agli atti da parte del Ricorrente (doc. n. 11).**
- **La predetta prof.ssa De Cosmo è inserita in GPS di seconda fascia per la classe A047 al posto 339 con 55,5 punti (ben 59 posizioni indietro rispetto al Ricorrente e con un punteggio inferiore di 5 punti) (cfr. docc. n. 3a, 3b e 7).**
- La Prof.ssa De Cosmo, quindi prendeva servizio presso l’Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (TV), **che era stato indicato quale sede oggetto di preferenza dal Ricorrente**



nella domanda per assegnazione delle supplenze con procedura informatica, mentre il Ricorrente non aveva ricevuto alcun incarico di supplenza dalla procedura algoritmica.

- Attualmente il Ricorrente, che occupa nella GPS di seconda fascia per la classe di concorso A047 la posizione n. 280 con 60,5 punti, senza aver in alcun modo espresso una qualsivoglia rinuncia al citato incarico assegnato alla prof.ssa De Cosmo, ma anzi avendo indicato l'Istituto Superiore "Marco Fanno" di Conegliano (TV) quale preferenza, si trova a svolgere un incarico di docenza con contratto "breve e saltuario" su incarico assegnato da Dirigente Scolastico presso l'Istituto "Città della Vittoria" di Vittorio Veneto (TV) e su diversa classe di concorso ("Laboratorio di Informatica" B016) rispetto alla A047 per la quale aveva pieno titolo di vedersi assegnata la cattedra annuale per l'insegnamento di Scienze matematiche applicate presso l'Istituto "Marco Fanno" di Conegliano (TV).
- La prof.ssa De Cosmo, invece, presumibilmente senza alcun titolo di riserva e che occupa, nella medesima graduatoria per la classe di concorso A047, la posteriore posizione n. 339 con 55,5 punti (ben 59 posizioni indietro rispetto al Ricorrente e con un punteggio inferiore di 5 punti) presta servizio su cattedra annuale proprio presso la sede indicata come preferenza dal Ricorrente, il tutto grazie all'erronea e illegittima procedura informatica detta "Algoritmo" utilizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Tutto ciò premesso, è evidente non solo l'illogicità dell'operato del Ministero e la manifesta lesività delle conseguenze di esso con riguardo ai diritti del Ricorrente, ma anche la pacifica illegittimità del sistema di assegnazione delle supplenze con la procedura informatica detta "Algoritmo", e ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA DETTA "ALGORITMO" PER CONTRARIETÀ ALL'ART. 4, COMMI 6 E 6 BIS, L. N. 124 DEL 3/05/1999 E ALL'ART. 12, COMMI 4 E 5, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 88/2024.

Il comma 5 dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 stabilisce che: *"Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti*



dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line" (cfr. doc. 4, pag. 20). Il comma 4 dello stesso articolo, chiarisce che *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì **rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse,** la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."* (cfr. doc 4, pag. 20).

Il significato della predetta disposizione appare chiaro: **il candidato non può avanzare pretese di assegnazione con riguardo alle sedi e alle classi di concorso che non ha scelto, per le quali è considerato rinunciatario per il fatto di non averle scelte, ma è da considerarsi rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento a queste ultime e non anche riguardo a tutte le sedi disponibili da lui scelte.**

Il Ricorrente non può che contestare pertanto la violazione delle suddette disposizioni in quanto, contrariamente al contenuto delle stesse, **dopo la prima e la seconda assegnazione di sedi/cattedre con la procedura automatizzata (c.d. Algoritmo), è stato considerato illegittimamente rinunciatario dalla suddetta procedura anche per le sedi/cattedre per le quali aveva espresso la sua preferenza e, in particolare, per l'Istituto Superiore "Marco Fanno" di Conegliano che aveva espressamente indicato come preferenza nella domanda per le supplenze del 5 agosto 2024 (cfr. doc. n. 9).**

La procedura informatica (Algoritmo) per l'assegnazione delle supplenze è palesemente illegittima e opera *contra legem*, in quanto ha determinato il mancato rispetto delle graduatorie a danno del Ricorrente, nel terzo, quarto e quinto turno di nomina, e ciò con riguardo ad una cattedra afferente la sede dallo stesso indicata quale preferenza (l'Istituto Superiore "Marco Fanno" di Conegliano), in grave ed evidente violazione dell'art. 4, commi 6 e 6 bis, della Legge n. 124 del 1999 e dei sopra citati commi 4 e 5 dell'art. 12 dell'O.M. n. 88/2024.

Pertanto il software generatore dell'Algoritmo, che dovrebbe incrociare le graduatorie con le preferenze di ciascun candidato, ha errato più volte (ben tre) nella parte in cui ha effettuato le nomine senza rispettare il punteggio e la posizione di riferimento in graduatoria del Ricorrente,



ragion per cui quest'ultimo è stata di fatto scavalcato illegittimamente, nell'assegnazione della supplenza, da docenti che vantavano meno punti di lui ed erano quindi collocati in posizione inferiore nelle GPS (cfr. docc. n. 1a e 1b, 2a e 2b, 3a e 3b).

L'illegittimo operato del Ministero è peraltro contrario all'art. 97 della Costituzione e ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Pubblica ivi sanciti.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: *“La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). In particolare, con le sentenze n. 110/2017 e n. 73/2013 il giudice delle leggi ha chiarito essere in contrasto con l'art. 97 Cost. l'utilizzazione di graduatorie che non siano state formate all'esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso non solo quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato ma anche quando l'intendimento è quello di instaurare (o prorogare) contratti a tempo determinato.*

21. Giova puntualizzare in questa sede che l'utilizzazione per la assunzione a tempo determinato di graduatorie formate all'esito di un pubblico concorso, secondo il canone di cui all'art. 97 Cost., comma 4, non può che comportare il rispetto dell'ordine della graduatoria.

22. La interpretazione accolta nella sentenza impugnata contrasta, altresì, con il canone del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., comma 2 applicabile anche allorquando l'amministrazione agisca con i poteri datoriali di tipo privatistico. Come già statuito da questa Corte (ex aliis: Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n. 11537; 06/06/2016, n. 11595), il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (nel medesimo senso cfr. Corte costituzionale sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008): i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della Pubblica amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato” (Cass. Civ. sez. lav., 16.11.2020, n. 25986).



Si rileva inoltre che la Giurisprudenza Amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità e utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).

Nel caso di specie, **tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, in quanto si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare ragionevole e fondata motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio e posizione in GPS inferiori a quelli del Ricorrente.**

La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, proprio perché il risultato è stato che l'incarico nella sede indicata come preferenza dal Ricorrente è stato assegnato a una docente in posizione inferiore nelle GPS rispetto a quella dell'istante.

Il principio meritocratico sancito dall'art. 97 della Costituzione, che prevede l'assunzione dei dipendenti pubblici solo per concorso, vale naturalmente anche per gli insegnanti e dispone che, all'esito del concorso, sia realizzata **una graduatoria di merito, con relativi punteggi, in base alla quale solo quelli che hanno ottenuto un maggior punteggio e si trovano in posizione più elevata sono meritevoli di ricoprire le cattedre messe a concorso.**

A questo servono appunto i concorsi e le relative graduatorie, e queste sono e devono essere le modalità con cui i dipendenti pubblici, ivi compresi gli insegnanti, vengono selezionati, nel rispetto appunto dell'art. 97 citato.

Per quanto riguarda in particolare le supplenze, che sono dirette a soddisfare l'esigenza di sostituire temporaneamente i docenti assunti a tempo indeterminato e a ricoprire le cattedre vacanti, **le modalità con le quali selezionare i supplenti si sono sempre conformate al principio meritocratico, soddisfatto non attraverso un concorso, ma sempre per mezzo di una graduatoria.** Quest'ultima si basa su titoli culturali e, soprattutto, di servizio pregresso, quindi ottenuti con esperienze lavorative e professionali precedenti, maturati con impegno e



fatica. L'insieme di tali fattori determina un punteggio che viene attribuito all'aspirante supplente, in base al quale **gli viene assegnata una posizione nella stessa graduatoria, che rappresenta appunto il livello di merito raggiunto dal docente che chiede l'assegnazione della supplenza.**

La graduatoria non è quindi un ordine astratto, ma rappresenta **una concreta gerarchia di merito fra i docenti inseriti nella stessa**, in base alla quale vengono scelti i supplenti man mano che ve n'è bisogno.

È quindi logico che tale graduatoria **sia imprescindibile e la sua obbligatorietà è sancita da numerose Leggi e altre fonti del diritto.**

Più precisamente, l'art. 4 della L. n. 124/1999, al comma 6, prevede che per le supplenze si debbano utilizzare le già esistenti Graduatorie Permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs n. 297/1994, dal 2006 trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e in subordine, qualora le predette GAE siano esaurite e a decorrere dall'Anno Scolastico 2020/2021, **le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS, ove è inserito il Ricorrente), la cui costituzione è prevista dal successivo comma 6 bis, distinte per posto e classi di concorso.**

Naturalmente, **le predette graduatorie servono proprio per dare attuazione al principio meritocratico e chi ha una posizione superiore in esse ha diritto alla supplenza disponibile perché ha un punteggio maggiore, che ne determina appunto il merito, con precedenza rispetto all'aspirante che si trova in posizione deteriore (inferiore);** d'altronde si tratta di un meccanismo usualmente adottato per l'assunzione di tutti i dipendenti pubblici e ribadito in un gran numero di leggi riguardanti la scuola e altri settori della pubblica amministrazione.

In ossequio a tali norme e principi giuridici, **l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/05/2024 (cfr. doc. n. 4), che disciplina le procedure di aggiornamento delle GPS e di conferimento delle supplenze per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, all'art. 2, comma 6, stabilisce che per l'attribuzione delle supplenze “ si procede allo scorrimento delle GPS”, seguendo quindi rigorosamente l'ordine in esse sancito e non a salti o a caso, come fa invece la procedura informatizzata del Ministero.**

Il principio dello scorrimento delle graduatorie viene ribadito anche nel successivo art. 3, comma 1, e in molte altre norme della suddetta ordinanza, in parte già prese in esame nei punti precedenti.

Come già detto, la procedura informatica **viola invece tale principio legislativo meritocratico e non applica correttamente le norme della predetta Ordinanza Ministeriale, determinando**



l'indebita deroga a tale principio, con conseguente illegittimità dei provvedimenti di nomina qui impugnati.

2. SULLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI SULLA QUESTIONE *DE QUA*

Il contenzioso generato dal funzionamento illegittimo della procedura informatica detta “Algoritmo” ha determinato naturalmente, soprattutto a partire dall’Anno Scolastico 2022/2023, **un notevole contenzioso** conseguente ai numerosi ricorsi promossi avanti i Tribunali del Lavoro dagli aspiranti alle supplenze che hanno subito l’illegittima pretermissione dalla nomina loro spettante.

I Giudici di merito, in maniera praticamente plebiscitaria, hanno accolto le domande dei ricorrenti, fondando le loro decisioni proprio sui principi giuridici e sulle argomentazioni sopra esposte.

A tal proposito, si allegano al presente atto alcune tra le decisioni più recenti che hanno accolto le domande dei ricorrenti, quali la sentenza del Tribunale di Milano n. 2532/2023, la sentenza del Tribunale di Roma n. 1377/2024 e la sentenza del Tribunale di Torino n. 799/2024 (docc. n. 12, 13 e 14).

Si evidenzia che le predette pronunce prendono in esame, interpretano e applicano l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (doc. n. 15) relativa alle supplenze del precedente biennio 2022/2023 e 2023/2024, **il cui testo è comunque identico alla sopra citata Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (cfr. doc. n. 4), che ha per oggetto le supplenze del biennio 2024/2025 e 2025/2026**, in relazione alla quale non risultano ancora pubblicate decisioni, ad eccezione di una recentissima ordinanza del Tribunale del Lavoro di Marsala (TP) del 22/10/2024.

Si possono comunque citare, tra le innumerevoli sentenze di tutti i Tribunali italiani, anche le seguenti ulteriori decisioni, sempre tutte favorevoli agli aspiranti supplenti: Tribunale di Roma, Sentenza n. 1463 del 10.02.23; Tribunale di Roma, Sentenza n. 9923 del 9.11.23; Tribunale di Torino, Sentenza n. 743 del 12.05.23; Tribunale di Torino, Sentenza n. 1295 del 27.06.2023; Tribunale di Torino, Sentenza n. 1393 del 5.07.2023; Tribunale di Torino, Sentenza n. 1535 del 24.07.2023; Tribunale di Torino, Sentenza n. 2318 del 19.12.23; Tribunale di Torino, Sentenza n. 2287 del 20.09.2024; Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 424 del 25.09.2024. Infine, vi è notizia di recenti sentenze favorevoli del Tribunale di Bologna del 18.03.2024 e del Tribunale di Milano dell’1.10.2024.

Tutti i precedenti giurisprudenziali citati, nell’accogliere le domande dei ricorrenti, **hanno rigettato in toto le infondate quanto illogiche tesi con le quali il Ministero** ha cercato, in tutti i modi possibili, di giustificare gli ingiusti e illegittimi risultati ai quali era giunta la procedura informatica *de qua*.



Da segnalare inoltre, in quanto recentissima, la sentenza n. 376 del 18-20/06/2024 della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, che segue la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, del 19/03/2024 n. 320; quest'ultima così argomenta: *“Infatti, il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112 del 2022 così stabilisce «3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente». Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 che espressamente stabilisce «L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento»”*.

La Corte conclude che, dalla lettura coordinata dei due commi, nell'ipotesi in cui nelle convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, deve essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni, per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal medesimo docente.

La Corte d'Appello di Bologna, nella sentenza sopracitata, ha precisato che l'Ordinanza Ministeriale è chiara nello stabilire **che la mancata indicazione di talune sedi vale solo ed esclusivamente con riferimento a tali sedi non espresse e pertanto solo per queste ultime l'aspirante può essere considerato rinunciatario. Secondo la Corte, non vi è alcuna norma che depona per una diversa interpretazione, in quanto la ratio della normativa è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità, che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria.**

Ne consegue che, se alla prima convocazione il docente viene scavalcato, in quanto non vi sono sedi o tipologie di contratto disponibili tra quelle indicate nella propria domanda telematica, nei bollettini successivi, resisi necessari dalle disponibilità sopravvenute nelle sedi di preferenza: “il Ministero deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte d'Appello di Bologna ha concluso per l'illegittimità del sistema informatico che gestisce le operazioni di assunzione con chiamata dalle GPS, confermando la sentenza di primo grado che aveva già riconosciuto il diritto della docente



all'assegnazione del punteggio e al risarcimento del danno, condannando conseguentemente il Ministero.

3. SULLE RICHIESTE DEL RICORRENTE, ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI

Per quanto sin qui argomentato, è evidente che il Ministero era tenuto a stipulare con il Ricorrente il contratto di supplenza relativo alla cattedra di 18 ore per la classe di concorso A047 “Scienze matematiche applicate”, che gli spettava a partire dal 20/09/2024 e fino al 31/08/2025 presso l'Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (Treviso).

Allo stato attuale il Ricorrente presta servizio presso l'Istituto “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto (TV) in seguito ad incarico di supplenza breve e saltuaria dal 13 ottobre 2024 fino al 15 aprile 2025 su incarico del Dirigente Scolastico e su classe di concorso B016 diversa da quella per la quale avrebbe avuto diritto a ricevere l'incarico per cattedra annuale cioè fino al 31 agosto 2025.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, dovrà pertanto essere dichiarata l'illegittimità dell'operato del Ministero, e per l'effetto, previo accertamento di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, lo stesso Resistente dovrà essere condannato al risarcimento in favore del Ricorrente del danno patrimoniale, pari alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, determinabile in subordine anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 C.C., a far data dal 20/09/2024 o comunque a decorrere dalla eventuale diversa data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà giudizialmente determinata e sino alla data del 31/08/2025, oltre alla tredicesima mensilità e al relativo trattamento di fine rapporto (pari a € 19.553,05 per undici mensilità, più € 1.512,92 per tredicesima ed € 1.780,64 per TFR, per un importo totale di € 22.846,61), detratta la retribuzione che il Ricorrente ha *medio tempore* percepito per incarico temporaneo di docenza a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria.

Il Resistente dovrà inoltre essere condannato al riconoscimento del medesimo servizio e all'attribuzione al Ricorrente del punteggio per le GPS, nella classe di concorso A047, correlato all'attività di insegnamento che, indebitamente, non gli ha consentito di svolgere effettivamente per il periodo compreso tra il 20/09/2024, o comunque a decorrere dalla eventuale diversa data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino al 31/08/2025, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni, e in ogni caso nella misura massima di 12 punti, mentre per l'incarico di supplenza breve e saltuaria che attualmente sta ricoprendo su classe di concorso B016 dovranno essere riconosciuti punti 6. Inoltre il Resistente dovrà essere condannato a



considerare utile e giuridicamente rilevante il predetto servizio e il conseguente punteggio sulla classe di concorso A047 “Scienze matematiche applicate” ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e per ogni eventuale ulteriore beneficio ed effetto giuridico di altra natura.

Infine, il Ministero dovrà anche essere condannato a corrispondere alla Ricorrente l’importo di € 500,00 quale riconoscimento della spettanza della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2024/2025, dovuto per le supplenze annuali.

Tutto ciò premesso ed esposto, il Prof. Daniele Nicola Manzo, come *in proemio* rappresentato e difeso,

RICORRE

all’intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l’udienza di comparizione delle Parti e di discussione della causa, per l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO:

- I)** accertata e dichiarata l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, (C.F.: 80185250588) per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare il diritto del Prof. Daniele Nicola Manzo all’attribuzione dell’incarico a tempo determinato annuale fino al 31/08/2025 per la classe di concorso A047 “Scienze matematiche applicate”, presso l’Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano (TV) sede indicata quale preferenza dal Ricorrente nella domanda per le supplenze del 5/08/2024 (cfr. doc. n. 9) e assegnata indebitamente ad altro aspirante con i provvedimenti di nomina dell’UST di Treviso n. 11356 del 20/09/2024 e n. 11604 del 25/09/2024 e n. 11824 del 30/09/2024(cfr. docc. n. 1a e 1b, 2a e 2b, 3a e 3b), con decorrenza dal 20/09/2024;
- II)** per l’effetto, previo accertamento di responsabilità del Resistente contrattuale e/o extracontrattuale, condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al Ricorrente, commisurato alla retribuzione che il predetto avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia sulla classe di concorso A047 “Scienze matematiche applicate” per le causali sopra descritte, a far data dal 20/09/2024 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione deteriore/peggiore) o



comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico stesso che sarà riconosciuta giudizialmente e sino al 31/08/2025, pari all'importo complessivo di € 22.846,61 o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, determinabile in subordine anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 C.C., detratta la retribuzione che il ricorrente avrà *medio tempore* percepito per incarichi temporanei "brevi e saltuari" di docenza a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal momento del danno cagionato e fino al saldo;

- III)** condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del medesimo servizio e all'attribuzione in favore del Prof. Daniele Nicola Manzo del punteggio per le GPS, nella classe di concorso A047, correlati all'attività di insegnamento che, illegittimamente, il Resistente non gli ha consentito di svolgere, per il periodo compreso tra il 20/09/2024, o comunque a decorrere dalla eventuale diversa data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino al 31/08/2025, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e in ogni caso nella misura massima di 12 punti, ed inoltre a considerare utile e giuridicamente rilevante il predetto servizio e il conseguente punteggio, per l'intera annualità dell'anno scolastico 2024/2025, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, della progressione di carriera e per ogni eventuale ulteriore beneficio ed effetto giuridico di altra natura, anche economico (in particolare per quanto riguarda l'annullamento dei periodi corrispondenti della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI nel frattempo goduti dalla ricorrente) (doc. n. 16), riconoscendo altresì sulla diversa classe di concorso (B016) 6 punti conseguiti *medio tempore* per effetto di supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2024/2025 accettate dal Ricorrente presso l'Istituto "Città della Vittoria" di Vittorio Veneto (Treviso);
- IV)** condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di ogni ulteriore danno, sia contrattuale che extracontrattuale, cagionato al Prof. Daniele Nicola Manzo per i fatti sopra esposti, da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal momento del danno cagionato e fino al saldo;
- V)** accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il Prof. Daniele Nicola Manzo ha diritto di beneficiare della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione



del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/2025, e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, ad attribuire il predetto beneficio al Ricorrente e quindi ad assegnare allo stesso la Carta Elettronica, dell'importo di € 500,00, per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015,

IN OGNI CASO

Con vittoria integrale di spese e compensi di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i seguenti documenti: **1a)** disposto UST di Treviso n. 11356.20-09-2024 prot. (terzo turno nomine); **1b)** Bollettino Totale Nomine III turno (Leone); **2a)** disposto UST di Treviso n. 11604.25-09-2024 prot. (quarto turno nomine); **2b)** Bollettino Totale Nomine IV turno (Favero); **3a)** disposto UST di Treviso n. 11824.30-09-2024 prot. (quinto turno nomine); **3b)** Bollettino Totale Nomine V turno (De Cosmo); **4)** Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; **5a)** disposto UST di Treviso n. 11121.16-09-2024 prot. (secondo turno nomine); **5b)** Bollettino Totale Nomine II turno (Cassarà); **6a)** disposto UST di Treviso n. 10519.06-09-2024 prot. (primo turno nomine); **6b)** Bollettino Totale Nomine I turno (Ianniello); **7)** GRADUATORIA_PROVINCIALE – UST di TREVISO - Scuola Secondaria II grado, fascia 2^ del 06/09/2024; **8)** domanda conferma inserimento graduatorie Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11602012.05-06-2024 prot. n.- Manzo Daniele Nicola -05_06_2024- UST di Treviso; **9)** domanda supplenze Algoritmo Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14455592.05-08-2024- Manzo Daniele Nicola - 05_08_2024 -UST di TREVISO; **10)** risposta UST di Treviso a Richiesta di accesso agli atti prot. n. 12839 del 24.10.2024; **11)** Richiesta accesso agli atti all' UST di Treviso del 24.10.2024 del Ricorrente; **12)** Tribunale di Milano Sentenza n. 2532-2023 dell'11.07.23; **13)** Tribunale di Roma Sentenza n. 1377-2024 del 5.02.2024; **14)** Tribunale di Torino, Sentenza n. 799-2024 del 27-03-2024; **15)** Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022; **16)** provvedimento di accoglimento NASpI del 02 luglio 2024 protocollo n. INPS8290020720240020604

In caso di contestazione da parte del Resistente, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1) “vero che al Ricorrente non è stata assegnata alcuna supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 da proceduta algoritmica”;



2) “vero che gli aspiranti alle supplenze prof.ssa Laura Leone, prof. Valter Favero e prof.ssa Michela Maria De Cosmo, inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Treviso rispettivamente in posizione n. 290 con 60 punti, n. 332 con 56,5 punti e n. 339 con 55,5 punti non avevano alcun titolo di riserva al momento della loro nomina rispettivamente con provvedimenti dell’UST di Treviso n. 11356 del 20/09/2024, n. 11604 del 25/09/2024, n. 11824 del 30/09/2024 (cfr. docc. n. 1a e 1b, 2a e 2b, 3a e 3b)”.

Si indica quale testimone la dott.ssa Sardella presso l’UST di Treviso.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di € 22.846,61, e rientra nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, che prevede un contributo unificato di € 118,50 (€ 237,00 ridotto del 50% trattandosi di controversia individuale di lavoro) e che, da autocertificazione allegata, risulta il diritto del Ricorrente all’esonero dal pagamento del Contributo unificato per reddito inferiore a Euro 38.514,03.

Castelfranco Veneto, 9 aprile 2025

Avv. Elena Dus

